

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032 segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

N.I. 59/2020

Agli Associati Comufficio Loro Sedi

Milano, 7 maggio 2020

Oggetto: Circolare Agenzia Entrate n. 11 del 6-5-20; Risposte positive ai quesiti posti da Comufficio in materia di verificazioni periodiche e Registratori telematici.

Con la Circolare in oggetto l'Agenzia delle entrate ha fornito risposta a numerosi quesiti posti dagli operatori in relazione alla situazione di emergenza determinatasi per effetto del COVID-19, tra i quali figurano anche i quesiti posti da COMUFFICIO in relazione agli adempimenti di verificazione periodica e all'approvazione dei Registratori Telematici.

Vi riportiamo qui si seguito in maniera sintetica il contenuto delle risposte relative a tali adempimenti e Vi rinviamo per eventuali approfondimenti e per gli altri contenuti della Circolare al testo completo che è reperibile all'indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/circolari

- <u>Risposta n. 2.4</u>: L'elenco telematico trimestrale delle verificazioni periodiche effettuate sui misuratori fiscali, con scadenza al 20 aprile 2020, può essere trasmesso dai Laboratori all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni;
- <u>Risposta n. 2.5</u>: Le **verificazioni periodiche** di Misuratori fiscali, Registratori Telematici e Server-RT in scadenza nel periodo compreso **tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020**, possono essere effettuate **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni;
- Risposta n. 2.6: I Fabbricanti di Registratori Telematici, nel caso in cui non siano autorizzati ad effettuare i controlli di conformità di Misuratori fiscali, Registratori Telematici e Server-RT in qualità di fabbricante abilitato e, pertanto, dovrebbero a tal fine richiederne l'esecuzione alle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio, possono eseguire in proprio tali controlli, limitatamente al periodo di durata dell'emergenza COVID-19, fissato da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In tal caso i produttori dovranno autocertificare l'esecuzione e l'esito positivo dei controlli. L'autocertificazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere inviata telematicamente, a mezzo PEC, alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle entrate;
- Risposta n. 2.7: La sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi stabilita in via generale per gli atti amministrativi in scadenza, si applica anche alle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003 e alla circolare esplicativa 23 novembre 2006, n. 35/E, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 che, pertanto, restano valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello

Aderente a Premio E-proc







Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032 segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Fondata nel 1945

stato di emergenza. Conseguentemente – ha concluso l'Agenzia delle entrate - "il richiamo e le indicazioni fornite nella circolare 23 novembre 2006, n. 35/E, per il rinnovo del provvedimento abilitativo (cfr. il paragrafo 4), vanno lette in ragione della protratta validità, cosicché il soggetto abilitato dovrà inoltrare all'ufficio competente l'istanza di rinnovo entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";

Risposta n. 2.8: Le approvazioni dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici rilasciate dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate, rientrano nella norma che stabilisce in via generale che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati [...] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Di conseguenza, le autorizzazioni di cui sopra, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, resteranno valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Vi segnaliamo infine la **Risposta 2.1** della Circolare, nella quale l'Agenzia delle entrate ha confermato (come aveva già chiarito con la precedente Circolare n. 8/E del 3.4.20), che per gli esercenti al dettaglio che continuano l'attività nel periodo di emergenza COVID-19 **restano fermi gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi e di emissione dei relativi **documenti commerciali**, il cui adempimento non rientra tra quelli che possono beneficiare della sospensione.

Per un maggiore dettaglio in proposito si rinvia alla N.I. COMUFFICIO n. 39 del 6.4.20, Allegato, par. 4).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale Falgrizio Venturini



CONFCOMMERCIO

